

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2158 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2020

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Chabichou du Poitou» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Chabichou du Poitou», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 159/2009 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Con lettera del 4 dicembre 2018 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, erano stati concessi periodi transitori di durata limitata compresa tra due e cinque anni ad alcuni operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfano le condizioni del suddetto articolo, conformemente al decreto del 7 novembre 2018 relativo alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Chabichou du Poitou» pubblicato il 14 novembre 2018 nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* ⁽⁴⁾. Con lettera del 28 gennaio 2020, le medesime autorità hanno trasmesso il testo di un nuovo decreto del 24 dicembre 2019, pubblicato il 10 gennaio 2020 nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* ⁽⁵⁾, che modifica il decreto del 7 novembre 2018 e i nominativi degli operatori beneficiari di tale periodo transitorio. L'elenco di detti operatori è allegato al disciplinare. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, tali operatori, che hanno commercializzato legalmente lo «Chabichou du Poitou» in modo continuativo almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda, avevano presentato opposizioni. Due operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: Sezione «Metodo di ottenimento» «Il presgocciolamento della cagliata è vietato.» Due operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: Sezione «Descrizione del prodotto»: «Lo «Chabichou du Poitou» è prodotto esclusivamente con latte [caprino] crudo [e intero]» e Sezione «Metodo di ottenimento»: «Il latte utilizzato è latte caprino crudo.» Cento operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: Sezione «Metodo di ottenimento» «Almeno il 75 % della razione annua delle capre del gregge proviene dalla zona geografica, ossia 825 kg di sostanza secca per capra all'anno.» Diciotto operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: Sezione «Metodo di ottenimento» «La razione è costituita da almeno il 55 % di foraggi, ossia 605 kg di sostanza secca per capra all'anno.» Ottantaquattro operatori hanno presentato opposizione alle seguenti disposizioni della Sezione «Metodo di ottenimento»: «La razione complementare contiene almeno 150 kg o il 30 % di cereali e/o semi oleosi e/o colture proteiche provenienti dalla zona geografica.», «La razione per capra all'anno contiene almeno 200 kg di sostanza secca sotto forma di erba medica o leguminose provenienti dalla zona geografica.» e «I foraggi sono interamente prodotti nella zona geografica.»
- (3) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (4) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 159/2009 della Commissione, del 25 febbraio 2009, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chabichou du Poitou (DOP)] (GU L 53 del 26.2.2009, pag. 8).

⁽⁴⁾ JORF n°0263 del 14 novembre 2018, testo n. 36.

⁽⁵⁾ JORF n°0008 del 10 gennaio 2020, testo n. 35.

⁽⁶⁾ GU C 251 del 31.7.2020, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Chabichou du Poitou» (DOP).

Articolo 2

La protezione concessa in conformità dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 agli operatori che soddisfano le condizioni di tale articolo a seguito dei decreti del 7 novembre 2018 e del 24 dicembre 2019 relativi alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Chabichou du Poitou», pubblicati rispettivamente il 14 novembre 2018 e il 10 gennaio 2020 nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese*.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020

*Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione*
